



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 81 del 21-05-2018)

OGGETTO: Modifica ed integrazione delibera n. 57 del 12/04/2018 della Programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2018/2020. Elenco annuale delle assunzioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;
- l'art. 39 della L. n. 449/1997, secondo il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale....";
- gli art. 88 e 89 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che: *" Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;"*

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che: *"In luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno*

– un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013; in particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;”

Dato atto, altresì, che la Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 27/2015 ha ribadito che le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato;

Richiamato l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 il quale specifica che “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

Considerato che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. fissa un limite di spesa pari alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 e il 100% per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di assumere, sia a causa dell'imprevisto pensionamento di n. 2 agenti di polizia locale presso l'Ente anche per fronteggiare l'aumento dei carichi lavorativi in vista dell'avvicinarsi della stagione estiva, sebbene in maniera temporanea n. 2 Agenti di Polizia Municipale, al fine di permettere un maggior controllo del territorio;

Ravvisata, altresì, la necessità di assumere in maniera temporanea n. 1 un Mediatore Linguistico Culturale da adibire all'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Norcia, al fine di garantire la copertura di tutti gli ordinari adempimenti relativi a tale ufficio in quanto i dipendenti sono stati adibiti anche presso altri uffici per ragioni momentanee legate all'emergenza sisma ancora in corso;

Evidenziato che l'assunzione di personale a carattere temporaneo andrà a ricoprire ruoli valutati in relazione a nuove esigenze organizzative da parte di questa Amministrazione considerando i fabbisogni di personale necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente in coerenza con nuove esigenze istituzionali tenendo conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare e modificare il proprio precedente atto n.57/2018, come da **allegato A)** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto che la motivazione che induce questa Amministrazione a tale scelta possa interpretarsi come esigenza legata ad una situazione provvisoria e limitata, procurata dall'imminente carenza del personale a fronte dell'aumento del carico lavorativo, come sopra meglio delineato;

Richiamato, infine, il comma 4 bis del citato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni), che dispone che *"il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

Vista la propria precedente deliberazione n. 57 del 12.04.2018, con la quale veniva rideterminata la dotazione organica ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, relativamente agli anni 2018/2020;

Dato atto della possibilità di integrare in qualsiasi momento la presente programmazione del fabbisogno di personale, sulla base delle esigenze dotazionali che emergeranno, del quadro normativo vigente in merito ai limiti occupazionali e delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Dato atto che l'Ente rispetta i limiti di spesa del personale previsti dalla legge, assicurando nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese del personale;

TUTTO ciò premesso e considerato:

Con voti unanimi espressi nella forma di legge;

DELIBERA

- 1) **di approvare** le modifiche alla Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 di cui alla delibera di G.C. n. 57 del 12.04.2018, come specificata nell'allegato A) al presente provvedimento.
- 2) **di conseguire** la compatibilità finanziaria della spesa derivante dalla presente modifica ed integrazione alla programmazione del personale e di prevedere una corretta e puntuale imputazione degli oneri diretti e riflessi del personale a cui fa riferimento il presente provvedimento, procedendo alla contestuale variazione di bilancio.
- 3) **di dare atto** che la spesa della programmazione triennale per il lavoro flessibile è contenuta nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 a seguito dell'integrazione dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 convertito con legge 114/2014.
- 4) **di dare atto** che i Responsabili dei relativi Servizi provvederanno all'attuazione delle presenti modifiche relativamente all'assunzione dei tempi determinati.
- 5) **di dare atto** che la Programmazione Triennale potrà essere rivista in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative o in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da disposizioni di legge in materia di personale.
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile con il voto favorevole ed unanime di tutti gli intervenuti, ai sensi dell'art. 134 , 4° comma della D.Lgs. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

21-05-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 17-12-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 21-05-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE